



## ALLEGATO B alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

### REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.

(L.R. 26 marzo 1999, n.10)

**Parere n. 503 del 11/02/2015**

**Oggetto:** SIMAR – Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp. : 02625910969 - P.IVA 02999540277).

**Progetto di modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato. Variante sostanziale.**

**Comune di localizzazione: Venezia (VE).**

**Procedura di V.I.A. e autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 26/2007.**

La Commissione regionale V.I.A. nel corso della seduta del giorno 17/12/2014 ha espresso, in merito al progetto in oggetto, giudizio favorevole di compatibilità ambientale e, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99, parere favorevole all'approvazione del medesimo progetto, con parere n. 492 del 17/12/2014, rinviando, per quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione regionale V.I.A., la votazione per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla successiva seduta della medesima Commissione.

Nel corso della seduta del giorno 11/02/2015, la Commissione regionale V.I.A., richiamando il parere favorevole di compatibilità ambientale, approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, espresso nella seduta del 17/12/2014 e quanto previsto dal comma 1, dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione Regionale V.I.A., viene altresì integrata dall'Autorità Ambientale per l'AIA nella persona del delegato dal Segretario Regionale per l'Ambiente, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Nella medesima seduta, il Dipartimento Ambiente – Servizio Rifiuti ha presentato la relazione istruttoria, sulla base della quale, fatte salve le valutazioni e le conclusioni contenute nell'istruttoria predisposta dalla Commissione regionale V.I.A. relativamente al giudizio di compatibilità ambientale ed all'approvazione del progetto reso in data 17/12/2014, non si sono rilevati elementi ostativi a:

1. l'attività di fusione zinco, preparazione leghe, filo, e laminati, con le modalità gestionali e i limiti di emissione già fissati dal Decreto del Dirigente della Provincia di Venezia n. 22348 del 31.03.2008 (Autorizzazione integrata ambientale provvisoria ricognitiva delle autorizzazioni in essere), quale installazione assoggettata ad AIA prevista al punto 2.5b, dell'Allegato VIII, alla Parte II, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
2. l'attività di fusione di rame, con le modalità gestionali e i limiti di emissione già fissati dal Decreto del Dirigente della Provincia di Venezia n. 22348 del 31.03.2008 (Autorizzazione integrata ambientale provvisoria ricognitiva delle autorizzazioni in essere), quale installazione assoggettata ad AIA prevista al punto 2.5a, dell'Allegato VIII, alla Parte II, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
3. l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di rame nella sezione termica denominata "Forno Kaldo" – quale installazione prevista al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

**ALLEGATO B alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015**

4. gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni di smaltimento di cui ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e R12, R13 dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006) quale installazione di cui ai punti 5.1 e 5.5. dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
5. per le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2, i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 64, 68, 69, 73, 74, 76, 114, 115, nonché 70 e 72 nelle Tavole allegate al presente provvedimento, ove sono indicati anche i camini esenti (n. 58, 60, 62, 63, 67, 71, 75) e inattivi (n. 57);
6. l'avvio e la realizzazione dei lavori di installazione delle attrezzature impiantistiche previsti dalla modifica progettuale di cui al presente parere;
7. l'avvio dell'esercizio provvisorio della linea denominata "Kaldo" finalizzato al suo collaudo funzionale;
8. la successiva gestione dell'impianto nelle more del rilascio dell'AIA definitiva;

fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

**PRESCRIZIONI A.I.A.**

1. ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera b), della L.R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto di modifica devono iniziare entro 12 mesi dalla data del provvedimento di approvazione (D.G.R.) e la messa in esercizio provvisorio dell'installazione deve avvenire entro i successivi 36 mesi dalla data di inizio lavori. Trascorsi detti termini, il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente;
2. per la messa in esercizio provvisorio della linea recupero di rifiuti per la produzione rame, come da progetto di modifica di cui al presente parere, la Ditta - in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 3, della L.R. n. 3/2000 e della D.G.R. n. 2794/2010 - dovrà presentare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Venezia e all'ARPAV la seguente documentazione:
  - a. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
  - b. certificato di collaudo funzionale;
  - c. documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al D.Lgs. n. 156/2006 e ss.mm.ii. e ritenuta significativa per la fase della realizzazione dell'installazione;
  - d. documentazione attestante l'adeguamento delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Venezia, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
  - e. il nominativo del Tecnico Responsabile dell'installazione;
3. contestualmente la presentazione del certificato di collaudo funzionale, la Ditta dovrà presentare la versione aggiornata del PMC dell'installazione nel suo complesso, da concordare con ARPAV, redatto secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti, al fine di ottenere l'autorizzazione integrata ambientale definitiva.

**Linea Zinco**

4. con riferimento all'attività di cui al punto 2.5b, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa alla linea di fusione zinco, preparazione leghe, filo, e laminati, siano rispettati i seguenti limiti di emissione in atmosfera:

<b>Camino (n°)</b>	<b>Reparto</b>	<b>Inquinante</b>	<b>Flusso di massa (g/h)</b>
64	Forno essiccazione prima della laminazione finale	NO <sub>2</sub>	10

**ALLEGATO B alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015**

68	Fusione e spillamento zinco	HCl Polveri Zn	20 90 100
	Scorifica forno zinco	HCl Polveri Zn	30 130 100
69	Fusione e spillamento zinco	HCl Polveri Zn	10 150 100
69	Scorifica forno zinco	HCl Polveri Zn	100 630 450
73	Laminatoio filo zinco	Nebbie oleose	15
74	Laminazione zinco IV reversibile	Polveri Nebbie oleose Zinco	150 30 15
114	Trafila filo di zinco	Polveri Nebbie oleose Zinco Potassio (KOH) SOV	10 2 2 2 2

5. per i camini relativi ad attività di servizio dell'installazione nel suo complesso, inoltre:

<i>Camino (n°)</i>	<i>Reparto</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
70	Falegnameria	Polveri	5
72	Saldatura	Polveri	8

Linea Rame

6. Con riferimento alle attività di cui ai punti 5.1. e 5.5. dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., la ditta è autorizzata a gestire presso l'impianto le tipologie di rifiuti di cui al Sub-Allegato B1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, con le relative operazioni indicate;
7. nel rispetto delle condizioni specificate nei successivi punti del presente provvedimento, le attività che potranno essere svolte dalla ditta (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii.) in fase di esercizio provvisorio sono le seguenti:
- 7.1. messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  - 7.2. pretrattamento di rifiuti pericolosi (R12), finalizzato alla separazione di componenti non idonee al successivo recupero nella sezione termica, tramite filtropressatura e/o selezione/cernita con eventuale adeguamento volumetrico, in ottemperanza alle prescrizioni di cui ai punti da 15 a 17;
  - 7.3. recupero di rifiuti non pericolosi metallici (R4) per la produzione di beni in rame

**ALLEGATO B alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015**

nella sezione termica denominata “forno Kaldo”, anche previa regolarizzazione e classificazione volumetrica tramite frantumazione, triturazione, pressatura e filtropressatura, selezione meccanica, con eventuale separazione di componenti non idonee;

- 7.4. filtropressatura dei fanghi prodotti dalla sezione di depurazione acque, per la loro reimmissione nel ciclo produttivo di recupero del rame;
  - 7.5. operazioni di accorpamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R12-D14) e adeguamento volumetrico rifiuti non pericolosi (D13);
8. la quantità massima annuale di rifiuti trattabili presso l’installazione è di 45.000 t/anno, delle quali 40.300 t/a nella sezione termica di recupero R4; la quantità massima di rifiuti stoccabili è di 8.870 t, suddivisa in 8.120 t di rifiuti non pericolosi e 750 t di rifiuti pericolosi; in particolare:

<i>Stoccaggio</i>		
<i>Tipologia</i>	<i>Operazione</i>	<i>Tonnellate</i>
Non pericolosi	R13	8.000*
Non pericolosi	D15	120
Pericolosi	R13	450
Pericolosi	D15	300
<i>Totale</i>		8.870

\* di cui 5.000 non funzionale al recupero nella sezione termica “Kaldo”.

**Prescrizioni generali**

9. l’installazione deve essere gestita conformemente a quanto previsto dagli artt. 177-178 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 9.1. l’attività dovrà essere effettuata nelle aree funzionali dell’installazione così come individuate nella planimetria relativa al layout dell’installazione di cui ai Sub-Allegati B2, B3, B4, al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
  - 9.2. copia della planimetria di cui al precedente punto, dovrà essere apposta e ben visibile in prossimità dell’ingresso all’installazione, a disposizione dei soggetti preposti al controllo;
  - 9.3. le aree (quali i box e postazioni fisse) e i contenitori (serbatoi, cassoni, cisterne) adibiti allo stoccaggio nonché le aree adibite alla lavorazione dei rifiuti devono essere chiaramente identificate - con specifico riferimento alla planimetria di cui ai citati Sub-Allegati B2, B3, B4, al presente provvedimento - e munite di cartellonistica ben visibile indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le eventuali caratteristiche di pericolosità;
  - 9.4. ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere sottoposta ad adeguata pulizia e manutenzione; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppi di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;



## ALLEGATOB alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

- 9.5. la gestione dell'installazione deve avvenire nel rispetto delle procedure operative (PGO) così come modificato ai sensi del presente provvedimento;
- 9.6. deve essere garantita in ogni momento la tracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione;

### Conferimento

10. i rifiuti in ingresso potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica "omologa" del rifiuto. Tale caratterizzazione, che può essere costituita anche da certificazione analitica, deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche dei rifiuti, e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che li ha generati. Tale caratterizzazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta; nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, la caratterizzazione del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che il produttore originario sia sempre identificabile. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in installazione, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla ditta;
11. nelle more dell'emanazione del previsto decreto attuativo di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 100/2011, per tutti i carichi in ingresso relativi ai rifiuti e rottami metallici deve essere eseguita o verificata la sorveglianza radiometrica del materiale. Nel caso in cui le rilevazioni effettuate dovessero evidenziare la presenza di fonti radiogene positive la ditta deve attivare le procedure previste dall'art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 100/2011;
12. per le sostanze presenti nei rifiuti in concentrazione superiore a quanto indicato all'allegato IV del Regolamento n. 850/2004 e ss.mm.ii. devono essere adottate le modalità di gestione di rifiuti indicate nel medesimo regolamento, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 1 del medesimo Regolamento;

### Stoccaggio

13. deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere eseguite prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita, effettuando ove necessario le opportune misure manutentive e/o di ripristino;
14. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati, nonché per ispezioni e controlli da parte dell'Autorità di Controllo;

### Pretrattamento

15. per l'attività di declassificazione da "rifiuti pericolosi" a "rifiuti non pericolosi" tramite operazioni di filtropressatura e/o selezione/cernita, oltre alle analisi di norma effettuate dalla ditta su ogni singola partita di rifiuto in ingresso ed in ogni singola fase della lavorazione, dovranno essere effettuati test settimanali atti a verificare l'effettivo comportamento dei rifiuti



## ALLEGATOB alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

in relazione all'efficacia del pretrattamento. I risultati di tali test dovranno figurare nella documentazione di collaudo in vista del rilascio dell'AIA definitiva;

16. le attività di cui al punto 15 devono essere precedute da comunicazione ad ARPAV in modo da consentire ai tecnici dell'Agenzia l'eventuale presenza;
17. l'attività di cui al punto 15 è svolta dalla ditta con esclusivo riferimento al processo di recupero "Kaldo" e non è consentita la possibilità di avviare i rifiuti esitanti da tale pretrattamento ad altri impianti o linee;
18. i rifiuti non pericolosi costituiti da RAEE e cavi, prima di essere avviati al forno "Kaldo", devono rispettare le prescrizioni di cui al Punto 3 dell'allegato I del Regolamento UE n. 715/2015;

### Emissioni in atmosfera

19. Con riferimento all'attività di cui al punto 2.5a, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa alla linea di produzione di pani di rame blister, siano rispettati i seguenti limiti di emissione in atmosfera:

<i>Camino (n°)</i>	<i>Reparto</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
115 (ex n.55)	Avvio forno fusione Cu	NO <sub>2</sub>	1.100
		Piombo	1
		Polveri	25
		Rame	2
		Zinco	15
		Ferro	2
76 Fase A	Fusione forno Kaldo	SO <sub>2</sub>	800
		HCl	800
		IPA (tab. B1)	4
		NO <sub>2</sub>	24.000
		CO	8.000
		Pb + Cu + Sn	320
		Polveri	1.600
		As +Ni	4
		Ferro	80
		Zinco	400
Aldeidi	20		

**ALLEGATO B alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015**

76 Fase B	Riduzione	SO <sub>2</sub> HCl IPA NO <sub>2</sub> CO Pb + Cu + Sn Polveri As +Ni Ferro Zinco Aldeidi	750 530 4 22.500 7.500 300 1.500 2 40 370 15
76 Fase C	Raffinazione e colata	SO <sub>2</sub> HCl IPA NO <sub>2</sub> CO Pb + Cu + Sn Polveri As +Ni Ferro Zinco Aldeidi	850 430 5 8.500 4.250 260 1.700 2 20 430 20

<i>Camino (n°)</i>	<i>Reparto</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Concentrazione media giorn. (mg/Nmc)</i>	<i>Concentrazione media su 30' (mg/Nmc)</i>
76 Fase A	Fusione forno Kaldo	SO <sub>2</sub> HCl Polveri Pb+Cu+Sn+As+Ni	28,7 9,5 14 -	100 33,5 24 2
76 Fase B	Riduzione	SO <sub>2</sub> HCl Polveri Pb+Cu+Sn+As+Ni	28,7 8 14 -	100 32 24 2



**ALLEGATO B alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015**

76 Fase C	Raffinazione e colata	SO <sub>2</sub> HCl Polveri Pb+Cu+Sn+As+Ni	28,7 7 14 -	100 31 24 1,7
--------------	-----------------------	---	----------------------	------------------------

20. entro un anno dalla presentazione del collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2000, la ditta dovrà svolgere una campagna di misura, con finalità conoscitive, per la determinazione del parametro Microinquinanti Organici (Diossine e Furani, IPA, PCB) in emissione dal camino 76 durante le singole fasi del processo: fusione, riduzione e raffinazione;

21. qualora la ditta intenda riattivare il camino autorizzato n. 57 denominato "forno fusione Cu Maerz" (5 fasi) deve darne comunicazione alla Regione Veneto, all'ARPAV e alla Provincia di Venezia;

Acque

22. gli scarichi dei reflui provenienti dall'installazione per recapitare nella condotta consortile devono rispettare rispettivamente:

22.1. scarico PM17A (ubicato in via delle Industrie), relativo al settore portineria e servizi aziendali:

<i>PM 17 A</i>					
	<i>Parametro</i>	<i>U.M.</i>	<i>Valore Tipico</i>	<i>Valore max.</i>	<i>Limiti</i>
1	Quantità del refluo scaricato in fognatura	m <sup>3</sup> /anno	11.400	11.400	
2	pH		6,6		6 ÷ 9,5
3	Temperatura	°C	14,0	20	40
4	Colore				Non percettibile con diluizione 1:40
5	Odore				Non deve essere causa di molestie
6	Materiali grossolani		Assenti	Assenti	Assenti
7	Solidi Sospesi Totali	mg/l	63,0	162	200
8	Solidi Sedimentabili	ml/l	<0,4	13	15
9	BOD5	mg/l	70	205	250
10	COD	mg/l	216,0	405	500
11	Azoto totale	mg/l	6,0	50	
12	Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	mg/l	0,60	24	30
13	Azoto nitroso (N-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	mg/l	0,05	0,48	0,6
14	Azoto nitrico (N-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	mg/l	0,50	24	30

**ALLEGATO B alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015**

15	Fosforo totale	mg/l	0,64	8,1	10
16	Fluoruri	mg/l	0,60	8,1	10
17	Cloruri	mg/l	141,0	970	1200
18	Solfuri (H <sub>2</sub> S)	mg/l	<0,1	1,62	2
19	Solfiti (SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> )	mg/l	<0,5	1,62	2
20	Solfati (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	mg/l	50	810	1000
21	Alluminio	mg/l	0,08	1,82	2
22	Bario	mg/l	0,11	16,2	20
23	Boro	mg/l	<0,2	3,3	4
24	Cromo (III)	mg/l	<0,05	0,08	2
25	Cromo (VI)	mg/l	<0,05	0,1	0,2
26	Ferro	mg/l	0,35	3,5	4
27	Manganese	mg/l	<0,02	1,5	4
28	Ferro + Manganese	mg/l	0,37	4,0	4
29	Nichel	mg/l	<0,05	0,08	4
30	Rame	mg/l	0,04	0,10	0,1
31	Selenio	mg/l	<0,005	0,01	0,03
32	Zinco	mg/l	0,26	1	1
33	Somma elementi tossici (As, Cd, CrVI, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn)	Σ C/C <sub>im</sub>	1,49	3	3
34	Tensioattivi totali	mg/l	2,47	4	4
35	Cloro attivo libero	mg/l	<0,05	0,25	0,3
36	Grassi animali e vegetali	mg/l	1,0	40	40
37	Idrocarburi totali	mg/l	2,0	8	10
38	Fenoli	mg/l	<0,1	0,80	1
39	Aldeidi	mg/l	<0,1	1,6	2
40	Mercaptani come S	mg/l	<0,05	0,08	0,1
41	Solfuro di carbonio, trielina, cloroformio, tetracloruro di carbonio, dicloroetilene	mg/l	<0,05	1,6	2
42	Composti organici clorurati non citati altrove	mg/l	<0,001	0,08	0,1
43	Solventi organici aromatici	mg/l	<0,1	0,33	0,4

**ALLEGATO B alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015**

44	Solventi organici azotati	mg/l	<0,1	0,16	0,2
45	Pesticidi fosforati	mg/l	<0,01	0,08	0,1
46	Arsenico	mg/l	<0,01	0,25	0,5
47	Cadmio	mg/l	<0,002	0,004	0,02
48	Mercurio	mg/l	<0,001	0,0025	0,005
49	Piombo	mg/l	<0,02	0,1	0,2
50	Cianuri totali	mg/l	<0,2	0,81	1
51	Pesticidi totali esclusi i fosforati	mg/l	<0,01	0,05	0,05
52	Aldrin	mg/l	<0,001	0,01	0,01
53	Dieldrin	mg/l	<0,001	0,01	0,01
54	Endrin	mg/l	<0,001	0,002	0,002
55	Isodrin	mg/l	<0,001	0,002	0,002
56	Saggio di tossicità	% immobili	30	70	<80%

22.2. scarico PM 17B (ubicato in via delle Industrie), relativo al settore officine:

<b>17 B</b>					
	<b>Parametro</b>	<b>U.M.</b>	<b>Valore Tipico</b>	<b>Valore max.</b>	<b>Limiti</b>
1	Quantità del refluo scaricato in fognatura	m <sup>3</sup> /anno	33.780	33.780	
2	pH		7,0		6 ÷ 9,5
3	Temperatura	°C	18	25	40
4	Colore		Non percett.	Non percett.	Non percettibile con diluizione 1:40
5	Odore				Non deve essere causa di molestie
6	Materiali grossolani				Assenti
7	Solidi Sospesi Totali	mg/l	31,0	164	200
8	Solidi Sedimentabili	ml/l	1,5	13	15
9	BOD5	mg/l	<20	205	250
10	COD	mg/l	30,0	410	500
11	Azoto totale	mg/l	7,0	50	
12	Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	mg/l	3,20	24,6	30

**ALLEGATO B alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015**

13	Azoto nitroso (N-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	mg/l	0,05	0,5	0,6
14	Azoto nitrico (N-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	mg/l	4,90	24,6	30
15	Fosforo totale	mg/l	0,38	8,2	10
16	Fluoruri	mg/l	<0,5	8,2	10
17	Cloruri	mg/l	14	984	1200
18	Solfuri (H <sub>2</sub> S)	mg/l	<0,1	1,64	2
19	Solfiti (SO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	mg/l	<0,5	1,64	2
20	Solfati (SO <sub>4</sub> <sup>-</sup> )	mg/l	45	820	1000
21	Alluminio	mg/l	0,21	1,6	2
22	Bario	mg/l	0,16	16	20
23	Boro	mg/l	<0,2	3,2	4
24	Cromo (III)	mg/l	<0,05	1,6	2
25	Cromo (VI)	mg/l	<0,05	0,08	0,2
26	Ferro	mg/l	<0,42	3,5	4
27	Manganese	mg/l	<0,02	2	4
28	Ferro + Manganese	mg/l	<0,44	4	4
29	Nichel	mg/l	<0,05	0,08	4
30	Rame	mg/l	0,03	0,05	0,1
31	Selenio	mg/l	<0,005	0,007	0,03
32	Zinco	mg/l	0,81	0,9	1
33	Somma elementi tossici (As, Cd, CrVI, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn)	Σ C/C <sub>lim</sub>	2,00	3	3
34	Tensioattivi totali	mg/l	0,30	4	4
35	Cloro attivo libero	mg/l	<0,05	0,2	0,3
36	Grassi animali e vegetali	mg/l	<1	40	40
37	Idrocarburi totali	mg/l	<1	8,2	10
38	Fenoli	mg/l	<0,1	0,82	1
39	Aldeidi	mg/l	<0,1	1,6	2
40	Mercaptani come S	mg/l	<0,05	0,08	0,1
41	Solfuro di carbonio, trielina, cloroformio, tetracloruro di carbonio, dicloroetilene	mg/l	<0,05	1,7	2

**ALLEGATO B alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015**

42	Composti organici clorurati non citati altrove	mg/l	<0,001	0,08	0,1
43	Solventi organici aromatici	mg/l	<0,1	0,32	0,4
44	Solventi organici azotati	mg/l	<0,1	0,16	0,2
45	Pesticidi fosforati	mg/l	<0,01	0,08	0,1
46	Arsenico	mg/l	<0,01	0,02	0,5
47	Cadmio	mg/l	<0,003	0,004	0,02
48	Mercurio	mg/l	<0,001	0,002	0,005
49	Piombo	mg/l	0,02	0,03	0,2
50	Cianuri totali	mg/l	<0,2	0,82	1
51	Pesticidi totali esclusi i fosforati	mg/l	<0,01	0,05	0,05
52	Aldrin	mg/l	<0,001	0,01	0,01
53	Dieldrin	mg/l	<0,001	0,01	0,01
54	Endrin	mg/l	<0,001	0,002	0,002
55	Isodrin	mg/l	<0,001	0,002	0,002
56	Saggio di tossicità	% immobili	30	70	<80%

22.3. scarico PM 17C (ubicato in via F.Gioia), relativo alle acque di processo esitanti dalla depurazione nell'impianto di trattamento chimico-fisico installato e autorizzato:

<i>17 C</i>					
	<i>Parametro</i>	<i>U.M.</i>	<i>Valore Tipico</i>	<i>Valore max.</i>	<i>Limiti</i>
1	Quantità del refluo scaricato in fognatura	m <sup>3</sup> /anno	56.044	56.044	
2	pH		7,70		6 ÷ 9,5
3	Temperatura	°C	20	28	40
4	Colore				Non percettibile con diluizione 1:40
5	Odore				Non deve essere causa di molestie
6	Materiali grossolani		Assenti	Assenti	Assenti
7	Solidi Sospesi Totali	mg/l	9,0	170	200
8	Solidi Sedimentabili	ml/l	0,1	13	15

**ALLEGATO B alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015**

9	BOD5	mg/l	<20	213	250
10	COD	mg/l	<20	425	500
11	Azoto totale	mg/l	4,0	52	
12	Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	mg/l	<0,5	25	30
13	Azoto nitroso (N-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	mg/l	<0,05	0,5	0,6
14	Azoto nitrico (N-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	mg/l	3,50	25	30
15	Fosforo totale	mg/l	0,25	8,5	10
16	Fluoruri	mg/l	<0,5	8,5	10
17	Cloruri	mg/l	10,0	1020	1200
18	Solfuri (H <sub>2</sub> S)	mg/l	<0,1	1,7	2
19	Solfiti (SO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	mg/l	<0,5	1,7	2
20	Solfati (SO <sub>4</sub> <sup>-</sup> )	mg/l	48,0	850	1000
21	Alluminio	mg/l	0,11	1,7	2
22	Bario	mg/l	0,11	17	20
23	Boro	mg/l	<0,2	3,4	4
24	Cromo (III)	mg/l	<0,05	1,7	2
25	Cromo (VI)	mg/l	<0,05	0,05	0,2
26	Ferro	mg/l	<0,2	3,4	4
27	Manganese	mg/l	<0,02	3,4	4
28	Ferro + Manganese	mg/l	<0,22	3,4	4
29	Nichel	mg/l	<0,05	0,05	4
30	Rame	mg/l	0,08	0,09	0,1
31	Selenio	mg/l	<0,005	0,005	0,03
32	Zinco	mg/l	0,27	0,3	1
33	Somma elementi tossici (As, Cd, CrVI, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn)	Σ C/C <sub>lim</sub>	2,812	3	3
34	Tensioattivi totali	mg/l	0,26	3,4	4
35	Cloro attivo libero	mg/l	<0,05	0,26	0,3
36	Grassi animali e vegetali	mg/l	<1	34	40
37	Idrocarburi totali	mg/l	<1	8,5	10
38	Fenoli	mg/l	<0,1	0,85	1

**ALLEGATO B alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015**

39	Aldeidi	mg/l	<0,1	1,7	2
40	Mercaptani come S	mg/l	<0,05	0,085	0,1
41	Solfuro di carbonio, trielina, cloroformio, tetracloruro di carbonio, dicloroetilene	mg/l	<0,05	1,7	2
42	Composti organici clorurati non citati altrove	mg/l	<0,001	0,085	0,1
43	Solventi organici aromatici	mg/l	<0,1	0,34	0,4
44	Solventi organici azotati	mg/l	<0,1	0,17	0,2
45	Pesticidi fosforati	mg/l	<0,01	0,09	0,1
46	Arsenico	mg/l	<0,01	0,01	0,5
47	Cadmio	mg/l	<0,002	0,002	0,02
48	Mercurio	mg/l	<0,001	0,001	0,005
49	Piombo	mg/l	0,16	0,18	0,2
50	Cianuri totali	mg/l	<0,2	0,85	1
51	Pesticidi totali esclusi i fosforati	mg/l	<0,01	0,05	0,05
52	Aldrin	mg/l	<0,001	0,01	0,01
53	Dieldrin	mg/l	<0,001	0,01	0,01
54	Endrin	mg/l	<0,001	0,002	0,002
55	Isodrin	mg/l	<0,001	0,002	0,002
56	Saggio di tossicità	% immobili	30	70	<80%

Rumore

23. una volta a regime le modifiche richieste, e comunque entro il primo anno dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, deve essere effettuata la valutazione di impatto acustico sull'ambiente esterno. L'indagine sui ricettori più prossimi dovrà avere cadenza semestrale nel secondo anno e quindi con cadenza triennale. I valori riscontrati dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione acustica del Comune di Venezia (D.P.C.M. 14/11/1997). Copia delle relazioni concernenti l'impatto acustico saranno trasmesse al Comune di Venezia e ad ARPAV;

Piano di Monitoraggio e Controllo

24. prima del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, a seguito della presentazione del collaudo funzionale, il PMC dovrà essere adeguato in conformità a quanto previsto dal presente provvedimento e da quanto emerso in fase di esercizio provvisorio, concordandone i contenuti e le modalità con ARPAV e includendo le prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni agli scarichi di cui alla lett. c) della premessa;



## ALLEGATOB alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

25. il gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia e all'ARPAV ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione;
26. le relazioni periodiche, previste nel PMC, dovranno essere inviate alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia e all'ARPAV, fatta salva la reportistica richiesta dal gestore della rete fognaria;

### Ulteriori prescrizioni

27. la ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia di Venezia e ARPAV di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti;
28. la ditta dovrà prestare a favore della Provincia di Venezia le garanzie finanziarie per l'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e/o regionale vigente;
29. la Ditta dovrà adeguare le garanzie finanziarie, in relazione alle modifiche approvate di cui al presente provvedimento, all'atto dell'entrata in esercizio provvisorio dell'impianto, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 21/01/2000 n. 3, secondo le modalità previste dalla vigente normativa statale o regionale in materia;
30. il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
31. sono allegati al presente provvedimento:
  - 31.1. Sub-Allegato B1: elenco dei rifiuti conferibili secondo codice CER e indicazione delle attività consentite;
  - 31.2. Sub-Allegati B2, B3, B4: Lay-Out installazione (Camini linea Zinco, Camini Linea Rame, Aree).

La medesima Commissione Regionale V.I.A. (assenti il Dott. Cesare Bagolini, Componente esperto della Commissione, ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Venezia), integrata, ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. dal delegato dal Commissario Straordinario del Comune di Venezia e dal rappresentante della Sezione Regionale Tutela Ambiente – Settore Gestione Rifiuti ed integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA e, tenuto conto del parere (n. 492) favorevole di compatibilità ambientale e di autorizzazione del progetto già reso in data 17/12/2014, con le prescrizioni che si richiamano in toto, esprime ad unanimità dei presenti (assenti il Presidente della Provincia di Venezia, il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica, il Direttore della Sezione Regionale Progetto Venezia ed il Direttore della Sezione Regionale Bacino Idrografico Litorale Veneto)

### **parere favorevole**

- al rilascio positivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, alla Ditta SIMAR – Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp. : 02625910969 - P.IVA 02999540277), per le seguenti attività individuate dall'allegato VIII punti 2.5a, 2.5b, 5.1 e 5.5, della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:



## ALLEGATO B alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

1. l'attività di fusione zinco, preparazione leghe, filo, e laminati, con le modalità gestionali e i limiti di emissione già fissati dal Decreto del Dirigente della Provincia di Venezia n. 22348 del 31/03/2008 (Autorizzazione integrata ambientale provvisoria ricognitiva delle autorizzazioni in essere), quale installazione assoggettata ad AIA prevista al punto 2.5b, dell'Allegato VIII, alla Parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
2. l'attività di fusione di rame, con le modalità gestionali e i limiti di emissione già fissati dal Decreto del Dirigente della Provincia di Venezia n. 22348 del 31/03/2008 (Autorizzazione integrata ambientale provvisoria ricognitiva delle autorizzazioni in essere), quale installazione assoggettata ad AIA prevista al punto 2.5a, dell'Allegato VIII, alla Parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
3. l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di rame nella sezione termica denominata "Forno Kaldo" – quale installazione prevista al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
4. gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni di smaltimento di cui ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e R12, R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006) quale installazione di cui ai punti 5.1 e 5.5. dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
5. per le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2, i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 64, 68, 69, 73, 74, 76, 114, 115, nonché 70 e 72 nelle Tavole allegate al presente provvedimento, ove sono indicati anche i camini esenti (n. 58, 60, 62, 63, 67, 71, 75) e inattivi (n. 57);
6. l'avvio e la realizzazione dei lavori di installazione delle attrezzature impiantistiche previsti dalla modifica progettuale di cui al presente parere;
7. l'avvio dell'esercizio provvisorio della linea denominata "Kaldo" finalizzato al suo collaudo funzionale;
8. la successiva gestione dell'impianto nelle more del rilascio dell'AIA definitiva.

L'area interessata dall'installazione è catastalmente censita ai mappali n. 65-sub 3, 374 del foglio 2 e 53-sub 1 del foglio 5 del Nuovo Catasto dei Terreni del Comune di Venezia;

- al rilascio delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore alla Ditta SIMAR – Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp. : 02625910969 - P.IVA 02999540277):
  - a) autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in sostituzione della D.G.R. n. 277 del 15/03/2011;
  - b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in sostituzione della D.G.R. n. 277 del 15.03.2011 e con riferimento al Decreto del Dirigente della Provincia di Venezia n. 22348 del 31/03/2008;
  - c) autorizzazione allo scarico in fognatura, previo trattamento, per le acque di processo, nell'impianto di depurazione installato e riconfermato dal progetto, ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in sostituzione della D.G.R. n. 277 del 15/03/2011 e delle autorizzazioni prot. n. 49485 del 06/11/2007 (di rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 36594 del 27.11.2006) allo scarico PM17/A, prot. n. 49487 del 06/11/2007 (di rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 36596 del 27/11/2006) allo scarico PM17/B, e prot. n. 49489 del 06/11/2007 (di rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 36597 del 27/11/2006) per lo scarico PM17/C;

**ALLEGATO B alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015**

nel rispetto delle seguenti prescrizioni A.I.A. sopra riportate.

Il Segretario della  
Commissione V.I.A.  
*Eva Maria Lunger*

Il Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Dott. Alessandro Benassi*

Il Dirigente  
Settore Valutazione Impatto Ambientale  
*Dott.ssa Gisella Penna*

Il Vice-Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Dott. Luigi Masia*

Vanno visti n. 29 elaborati di cui al seguente elenco:

<i>n.</i>	<i>Titolo Elaborato</i>
1	A06 BIS - RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
2	A02 - PIANO GESTIONE OPERATIVA
3	A03 - PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE
4	A04 - PIANO DI SICUREZZA
5	B01 - ESTRATTI CARTOGRAFICI Carta stradale provinciale - Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) - Mappa catastale - Piano Regolatore Generale (P.R.G.) - Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)
6	B02 - STATO DI FATTO/STATO AUTORIZZATO - Planimetria - Diagramma di flusso
7	B03 - STATO DI FATTO/STATO AUTORIZZATO - Planimetria con gestione delle acque
8	B04 - STATO DI PROGETTO - Planimetria - Diagramma di flusso
9	C01 - INTRODUZIONE ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
10	C02 - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
11	C03 - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

**ALLEGATO B alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015**

12	C04 - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
13	C05 - DETERMINAZIONE DELLE INFORMAZIONI - CONCLUSIONI
14	C06 - RIASSUNTO NON TECNICO
15	C07 - CITAZIONE FONTI E MODELLI - DICHIARAZIONE
16	TAV. D01 - COROGRAFIE
17	TAV. D02 - ESTRATTI CARTOGRAFICI Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)
18	TAV. D03 - ESTRATTI CARTOGRAFICI Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
19	TAV. D04 - ESTRATTI CARTOGRAFICI - Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.) - Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) - Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) - Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (M.O.S.A.V.) - Piano Faunistico Venatorio Regionale (2007/2012)
20	TAV. E01 - CARTA DELL'USO DEL SUOLO
21	TAV. E02 - CARTA DELLA DESTINAZIONE D'USO
22	TAV. E03 - CARTA DEI VINCOLI TERRITORIALI
23	SCHEDE AIA
24	C11 - STATO DI PROGETTO - Planimetria - Diagramma di flusso
25	F01 – PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO
26	Planimetria impianto (con definizione delle aree di stoccaggio)
27	Planimetria impianto con l'ubicazione dei camini del reparto Kaldo
28	Planimetria impianto con l'ubicazione dei camini del reparto Zinco
29	Autorizzazione allo scarico rilasciata da VESTA